

**Legge regionale 8 aprile 1977, n. 32 (BUR n. 16/1977)**

**MIGLIORAMENTI ECONOMICI IN ATTESA  
DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE  
NAZIONALE DEI DIPENDENTI REGIONALI.**

**Art. 1**

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, nonché al personale di Enti disciolti trasferito alla Regione ma non ancora inquadrato, è attribuita la somma di lire 10.000 per ogni mese di servizio prestato dall'1 gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dall'1 febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a lire 25.000 mensili.

Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di lire 10.000 per la tredicesima mensilità del 1976 e di lire 25.000 per la tredicesima mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

**Art. 2**

All'onere derivante dalla presente legge (calcolato per l'anno 1976 in lire 221.040.000 e per l'anno 1977 in lire 535.060.000), si farà fronte mediante imputazione dell'importo di lire 756.100.000 al cap. 400 - parte spesa - "stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1977, che offre capienza.

Per gli esercizi futuri la spesa farà carico al corrispondente capitolo del bilancio.

**Art. 3**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.